



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LENTINI	ANNA MARIA	Presidente
☐	TERRINONI	PAOLA	Relatore
☐	MAZZI	GIUSEPPE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7657/2016
depositato il 28/09/2016

- avverso la sentenza n. 221/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di LATINA
contro:

difeso da:

ALGIERI ANGELO
PIAZZALE ROBERTO ARDIGO' N.38 00142 ROMA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF061500220 IVA-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 7657/2016

UDIENZA DEL

10/04/2017 ore 10:00

N°

3404/19/17

PRONUNCIATA IL:

10 APR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 GIU. 2017

Il Segretario

Amore

FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, notificava alla _____ in liquidazione" l'Avviso di Accertamento in epigrafe, anno di imposta 2010, con il quale si contestava l'indebita detrazione IVA per €. _____ derivante da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti intrattenute dalla stessa _____ con fornitori coinvolti, in qualità di società filtro, in un sistema di frodi carosello.

Avverso l'atto proponeva ricorso la società contestando la fondatezza del metodo accertativo utilizzato e contestando altresì la mancanza di prove, da parte dell'Ufficio, in merito alla consapevolezza, da parte del cessionario, dell'attività fraudolenta realizzata dai cedenti.

L'Ufficio difendeva il proprio operato.

La C.T.P. accoglieva il ricorso nel presupposto della carenza di prove in merito ai fatti posti a fondamento della pretesa impositiva.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio lamentandone la carenza di motivazione e nel merito l'erroneità della decisione. Osserva infatti che, per giurisprudenza costante, il diritto alla detrazione IVA può essere negato là dove si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, come l'operazione si inserisca in una frode della quale il cessionario sia consapevole e che comunque, con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto e potuto conoscere. Precisa che l'onere probatorio, incombente sull'Ufficio, circa l'esistenza della frode e circa la connivenza tra cedente e cessionario, può essere assolto anche mediante presunzioni che, nella specie, si fondano sull'oggettiva incapacità del fornitore di compiere le prestazioni convenute e fatturate, per totale mancanza di organizzazione dell'impresa, sull'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore medesimo e sulle modalità di pagamento delle fatture contestate. A fronte del quadro probatorio fornito dall'Ufficio, incombe sulla parte accertata, l'onere della prova contraria, in specie sul fatto di aver partecipato inconsapevolmente all'operazione fraudolenta.

Orbene tale prova non può limitarsi alla regolarità delle scritture contabili, ovvero al fatto che la merce sia stata effettivamente consegnata ed il corrispettivo, (IVA compresa) sia stato effettivamente versato, trattandosi di circostanze tutte compatibili con la frode posta in essere. Tale prova deve invece concretarsi nella dimostrazione di oggettiva non conoscibilità delle operazioni pregresse sul bene ceduto e comunque della oggettiva impossibilità di conoscere il carattere fraudolento, con la normale diligenza imprenditoriale.

Su questi presupposti l'Ufficio insiste sulla correttezza del proprio operato posto che, sia in fase amministrativa che contenziosa, era stata dimostrata la piena conoscenza dell'operazione fraudolenta realizzata dalla società accertata. Precisa altresì che, nel caso di specie, da tutta l'attività

istruttoria svolta, è risultato che gli organismi emittenti le fatture *de quibus*, svolgevano attività di interposti (società filtro) ed è stata dimostrata pure l'esistenza di una serie di indizi che avrebbe dovuto allertare la stessa circa l'attività illecita svolta dai suoi fornitori. Infine evidenzia che la svolgeva attività palesemente antieconomica, posto che rivendeva i beni a prezzi di poco superiori a quelli di acquisto, applicando un ricarico del tutto irrisorio.

A fronte di tutte le circostanze sintomatiche evidenziate, la parte nulla ha validamente dimostrato a sostegno della propria tesi sulla inconsapevolezza.

Contesta infine l'inconferenza, nel caso di specie, della deducibilità dei costi relativi alle fatture, come riconosciuta dai primi giudici, perché l'Accertamento in oggetto riguarda l'indetraibilità dell'IVA connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Chiede conclusivamente la riforma dell'impugnata sentenza.

La parte cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, presso il domicilio eletto, si è costituita in giudizio in data odierna.

DIRITTO

La Commissione, pregiudizialmente dichiara la tardività della costituzione in giudizio della parte resistente, ex art. 23 del D.lgs. 546/92, con la conseguenza che rimangono precluse le eccezioni non rilevabili d'ufficio e, tra queste, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, per come proposta. Tuttavia, sul punto, ove si volesse ritenere tale eccezione rilevabile d'ufficio, si osserva che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie fiscali, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione diversa in merito ~~a~~ all'inammissibilità dell'appello in mancanza di autorizzazione da parte della Direzione Regionale delle Entrate. Infatti, con la sentenza 604/2005, pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato che *"la disposizione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ..., deve essere ritenuta non piu' suscettibile di applicazione"* (in senso conforme, Cassazione 20516/2006). E da ultimo, la sentenza della Cassazione 14912/2007 che ha ribadito che, per l'appello proposto dagli uffici delle Entrate, non serve l'autorizzazione della Direzione Regionale.

Ciò posto, nel merito, preso atto di quanto dedotto e prodotto, ritiene fondate e del tutto meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza.

Si osserva infatti che, diversamente da come ritenuto in prime cure, nel caso di specie, l'Ufficio ha offerto ampie prove presuntive idonee a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'attività commerciale svolta dalle società danti causa della società accertata, ciò in quanto ha offerto prove presuntive con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, atteso che si fondano sui rilievi della mancanza di una sede societaria, della mancanza di beni strumentali, dell'omessa dichiarazione dei redditi e dei versamenti iva; ossia sono presunzioni che si fondano su una serie di

elementi chiari ed univoci i quali, unitariamente considerati, portano a ritenere ragionevolmente che le fatture siano state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia, più in particolare, che le fatture siano state emesse da soggetti interposti nell'importazione delle merci destinate alla vendita al dettaglio sul mercato nazionale.

Orbene, ritenuto pertanto legittimo l'operato dell'Ufficio, sotto il profilo probatorio, incombe alla parte contribuente, per il buon governo dell'onere della prova, dimostrare il contrario di quanto presunto dall'Ufficio, ossia dimostrare l'effettività soggettiva delle Ditte fornitrici, in relazione alle quali sussistevano così gravi indizi di inesistenza. A questo scopo, la dimostrazione del transito delle merci e del pagamento delle relative fatture, non costituisce, di per sè, prova dell'esistenza soggettiva delle Ditte fornitrici, nè invero, può ritenersi elemento corroborante dell'adequatezza della prova fornita, la regolarità delle scritture contabili, poichè al riguardo, in più occasioni, la ha avuto modo di affermare come, proprio per avvalorare l'insussistenza della frode carosello, il soggetto beneficiario, di norma, provveda alla corretta tenuta della contabilità; conseguentemente, questi fatti non possono ritenersi idonee prove, (ex pluribus Cass. Civ. n. 12802/11 e da ultimo, conforme Cass. 8011/13 e Ordinanza n. 10252/13) potendo intendersi questi mezzi di prova preordinati all'uopo.

Con riguardo alla prova sulla buona fede da parte della società accertata, si osserva che, indubbiamente, non possono imputarsi alla contribuente le conseguenze della frode fiscale commessa da altri, tuttavia perché ciò valga, come più volte ribadito con orientamento pacifico dalla Corte di Cassazione (ex pluribus Cass. n. 17377/09-1950/07) e dalla Corte Europea (ex pluris sentenze 21/2/08 causa C-271/06 e 27/0/07 causa C-409/04), per la configurazione della buona fede, specificatamente ai fini della detraibilità dell'Iva, non basta affermare la non partecipazione all'attività fraudolenta posta in essere dall'altro operatore commerciale, ma occorre che la parte fornisca la prova, nella specie non fornita, della propria estraneità alla frode e del non aver avuto consapevolezza dell'intera operazione, posto che la mera dimostrazione del transito delle merci e del pagamento delle relative fatture, non costituisce, di per sè, prova dell'estraneità della società accertata, alla frode contestata. A tacere poi di prove, pure non fornite, sul comportamento tenuto, idoneo ad evitare il coinvolgimento nella frode stessa (Conformemente, in ordine alla buona fede, Cass. Civ. 1708/14). L'operato dell'Ufficio deve ritenersi, pertanto, del tutto corretto e l'atto di accertamento deve essere confermato.

L'appello deve essere accolto e le spese di giudizio che si liquidano in €. _____ per il primo grado ed in €. _____ per il secondo grado, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € _____ per il primo grado e €. _____ per il secondo.

Così deciso in Latina il 10 aprile 2017

Il Relatore

Paola Terrinoni



Il Presidente

Anna Maria Lentini

